

Pregherai pertanto l'onorevole Luzzatto di non volere insistere e di riconoscere che gli interessi dei vari enti sono equamente rappresentati.

Presidente. L'onorevole Luzzatto Riccardo ha facoltà di parlare.

Luzzatto Riccardo. Mi duole, ma quand'anche volessi, non potrei ritirare l'emendamento, perchè non è presentato soltanto da me, ma anche da altri colleghi, alcuno dei quali non si trova presente oggi.

E poichè non posso ritirarlo, mi consenta il relatore una sola parola a schiarimento di quanto egli ha detto.

Il relatore ritiene necessario che nel comitato esecutivo abbiano la maggioranza gli impiegati dello Stato; non discuto la questione, ma osservo che il Governo vi avrebbe la maggioranza anche con la modificazione da me proposta, giacchè si trovano nel Comitato già sette rappresentanti del Governo.

Giusso, relatore. Sei.

Luzzatto Riccardo. Non sei, perchè non è detto che il presidente del Consorzio non sia un rappresentante del Governo. Quindi si avrebbe la parità e la maggioranza sarebbe determinata poi dal presidente del Consorzio: avremo anzi una condizione di equità perfetta.

Ma ripeto che non posso ritirare l'emendamento e devo insistere anche per la considerazione che l'elemento commerciale, che dovrebbe essere preponderante in materia di amministrazione commerciale, è assolutamente scarso nel comitato. L'elemento commerciale non è rappresentato che dal presidente della Camera di commercio di Genova e dal membro che può essere scelto dall'assemblea del Consorzio, e che potrebbe anche non essere commerciante. Noi ci poniamo nella condizione di avere un ente eminentemente commerciale amministrato da undici persone di cui una sola commerciante.

Veda la Commissione se questa sia una cosa normale. D'altronde non potendo ritirare l'emendamento lo devo affidare alla sorte della votazione.

Presidente. Dunque Ella insiste?

Luzzatto Riccardo. Sì, insisto.

Presidente. La Commissione?

Giusso, relatore. La Commissione respinge l'emendamento dell'onorevole Luzzatto e fa osservare in ultimo all'onorevole Luzzatto che non sono sette ma sei i delegati del Governo, e poi che nessuno impedisce che tutti gli enti nominino un commerciante come nessuno impedisce che il consigliere

comunale possa essere anch'esso commerciante.

Quindi, per tutte queste considerazioni, non volendo elevare la rappresentanza del Comitato esecutivo a quindici o diciassette persone bisogna di necessità contentarsi di lasciare le cose come sono state proposte.

Luzzatto Riccardo. Io devo insistere.

Presidente. Allora metterò a partito l'emendamento dell'onorevole Luzzatto Riccardo il quale propone di modificare il nono capoverso nel modo seguente:

« Il presidente della Camera di commercio di Genova o il suo delegato, il delegato della Camera di commercio di Milano, il delegato della Camera di commercio di Torino. »

La Commissione e il Governo hanno dichiarato di non accettare questo emendamento.

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Luzzatto Riccardo.

(Non è approvato).

Prima di mettere a partito l'articolo 7 nel suo complesso dò lettura dell'aggiunta proposta a questo stesso articolo dalla Commissione, d'accordo col Ministero e che è del seguente tenore:

« Tanto l'assemblea generale del Consorzio, quanto il Comitato esecutivo non possono deliberare, se non interviene la metà del numero dei membri che rispettivamente li compongono.

« In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

« Nel caso di parità di voti avrà prevalenza quello del presidente.

« Le deliberazioni non possono riferirsi che alle materie preventivamente indicate all'ordine del giorno. »

Non essendovi altre osservazioni in contrario metterò a partito l'articolo 7 con le diverse modificazioni ed aggiunte di cui fu già data lettura.

(È approvato).

CAPO II.

Patrimonio del Consorzio

Art. 8.

Il Consorzio, per disimpegnare le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione ed amministra i seguenti proventi:

a) Per surrogazioni stabilite od autorizzate dalla presente legge:

1° Residuo di fondi stanziati con la legge del 2 agosto 1897, n. 349;